

Prot. 10919/25

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO INCLUSIONE
(DISABILITÀ, DSA, BES)**

IL DIRETTORE

VISTI i Principi Fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la Legge n. 118 del 30 marzo 1971 “Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove forme in favore dei mutilati e invalidi civili”;
VISTA la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTA la Legge n. 17 del 28 gennaio 1999 “Integrazione e modifica della Legge 5 febbraio 1992, n. 104”;
VISTA la Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico”;
VISTE le “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento” del 12 luglio 2011;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012 “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)”;
VISTA la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;
VISTE le “Linee Guida CNUDD” approvate dall’Assemblea CNUDD - Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità in data 25 settembre 2024;

DECRETA

l’emanazione del seguente “Regolamento del Servizio Inclusione (disabilità, DSA, BES)”.

TITOLO I – INTRODUZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 – Inquadramento, oggetto, finalità

1. L’Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia (di seguito “Accademia”) ha quale fine della sua azione formativa la persona umana dello studente nella sua integralità. Tale fine,

imprescindibile, è perseguito attraverso un'offerta e un accompagnamento formativo che hanno come scopo per ogni singolo studente – quali che siano le sue specificità – l'apprendimento di conoscenze, l'acquisizione di abilità, la maturazione di competenze nella progressiva realizzazione dei profili in uscita dichiarati e accreditati per ogni Scuola e Corso e nel rispetto delle condizioni di ciascuno. Di conseguenza, pur in presenza di piani di lavoro relativi ai singoli insegnamenti, sono da prevedersi tutte le forme di personalizzazione dei metodi e, se equipollenti, dei contenuti e delle prove di valutazione, che possano garantire a ciascuno studente, considerato secondo le sue peculiarità personali, le migliori condizioni a favore del suo protagonismo formativo quanto ad apprendimenti.

2. In coerenza con tali principi, l'Accademia si impegna a:
 - a. promuovere le attività e i servizi che favoriscano le migliori condizioni possibili di frequenza, studio e valutazione per gli studenti e le studentesse con disabilità, Disturbi Specifici dell'Apprendimento (di seguito "DSA") e Bisogni Educativi Speciali (di seguito "BES"), ai fini di una loro piena inclusione nella vita accademica;
 - b. prevenire e rimuovere le cause che impediscano agli studenti e alle studentesse con disabilità, DSA e BES di realizzare il proprio percorso formativo e di partecipare attivamente alla vita accademica.
3. A tali fini, in termini generali, l'Accademia si attiva per garantire agli studenti e alle studentesse con disabilità, DSA e BES:
 - a. supporto in entrata nel passaggio dalla Scuola Secondaria di Secondo Grado all'Accademia;
 - b. sostegno e supporto all'apprendimento con interventi personalizzati basati sui bisogni specifici di ogni studente;
 - c. facilitazione e potenziamento dell'accessibilità a tutti i servizi offerti dall'Accademia.
4. Il presente Regolamento si identifica come punto di riferimento non solo per gli studenti e le studentesse destinatari del servizio, ma per l'intera Comunità accademica, ivi compresi i docenti e il personale tecnico-amministrativo, anch'essi da intendersi quali attori coinvolti nel processo di inclusione perseguito dall'Accademia.

Art. 2 – Studenti e studentesse con disabilità, DSA, BES

1. Per studenti e studentesse con disabilità si intendono quanti sono in possesso di una certificazione di invalidità ai sensi della Legge 30 marzo 1971, n. 118, e/o di una certificazione di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Per studenti e studentesse con DSA si intendono quanti sono in possesso di una certificazione attestante un disturbo specifico dell'apprendimento ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170.
3. Per studenti e studentesse con BES si intendono, nel presente Regolamento e in coerenza con quanto proposto nelle "Linee Guida CNUDD" del 2024, quanti manifestano altre difficoltà documentate, ma non rientranti nelle fattispecie precedenti e non ancora specificamente

contemplate dalla normativa, quali disturbi del neuro-sviluppo, disturbi psichiatrici diagnosticati, condizioni mediche invalidanti.

Si precisa che attualmente la normativa non prevede, a livello universitario, specifiche misure per chi, durante il ciclo scolastico precedente, è rientrato all'interno della componente studentesca BES e ha avuto accesso ai servizi dedicati. In ogni caso, lo studente o la studentessa che si trovi in difficoltà può certamente segnalare la propria situazione alla struttura organizzativa del Servizi Inclusione, che è a disposizione sia per suggerimenti, sia per ulteriori approfondimenti e interventi che, a seguito di specifica analisi, si ritenessero necessari o opportuni.

Art. 3 – Accesso al Servizio Inclusione

1. Possono accedere ai servizi disciplinati dal presente Regolamento gli studenti e le studentesse con disabilità, DSA e BES iscritti o in fase di iscrizione ai Corsi di studio dell'Accademia che siano in possesso della documentazione di cui al seguente comma 2 e che le depositino in forma integrale presso la Segreteria dell'Accademia, unitamente al consenso al trattamento dei dati personali, sottoscritto in apposito modulo ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). Il deposito delle certificazioni e la consegna del modulo di consenso al trattamento dei dati personali sono necessari ai fini dell'accesso al Servizio Inclusione.
2. Le documentazioni valide ai fini dell'accesso ai servizi e sostegni disciplinati dal presente Regolamento sono le seguenti:
 - a. certificazione di invalidità ai sensi della Legge 30 marzo 1971, n. 118;
 - b. certificazione di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - c. certificazione di DSA rilasciata da strutture del Sistema Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture private, articolata e chiara, riportante la dicitura esplicita del disturbo specifico dell'apprendimento, in conformità con quanto previsto dalla Legge 8 ottobre 2010, n. 170. Se redatta per studente di minore età, la certificazione diagnostica deve essere rilasciata o aggiornata da non più di tre anni; se rilasciata o aggiornata dopo il compimento della maggiore età non è necessario un aggiornamento, restando valida per tutto il percorso accademico;
 - d. documentazione di BES (altri disturbi del neurosviluppo, disturbi psichiatrici diagnosticati o condizioni mediche invalidanti), laddove possibile con diagnosi redatta in base alla normativa nazionale e regionale di riferimento, comprendente l'indicazione dell'etichetta diagnostica e del codice nosografico del disturbo, nonché degli eventuali trattamenti in corso (farmacologici, ospedalizzazioni, terapie varie). È auspicabile che tale documentazione medica espliciti gli impedimenti persistenti e/o l'impatto negativo, prolungato nel tempo, sugli apprendimenti e/o sulla partecipazione sociale, al fine di individuare le misure specifiche che possano compensare le difficoltà presentate.

Art. 4 – Modalità di fruizione del Servizio Inclusione

1. L'accesso ai servizi di cui al presente "Regolamento" può essere modulato in base al grado di disabilità o alla tipologia di DSA o BES.
2. Per maggiori informazioni sulle procedure operative per la richiesta dei servizi, si veda il Titolo III del presente Regolamento. Per ogni approfondimento e supporto è disponibile la Segreteria Studenti dell'Accademia.

Art. 5 – Diritto allo studio, riservatezza e trattamento dei dati personali

1. La comunicazione all'Accademia di qualsivoglia documentazione relativa a situazioni di disabilità, DSA o BES non è dovuta, poiché lo studente o la studentessa in possesso di certificazioni attestanti tali condizioni può decidere di affrontare il percorso accademico senza usufruire dei servizi disciplinati dal presente Regolamento.
2. La comunicazione all'Accademia documentazione relativa a situazioni di disabilità, DSA o BES è tuttavia necessaria per accedere al Servizio Inclusione, poiché conoscere il tipo di difficoltà e il suo livello di intensità permette di individuare le modalità e le strategie più idonee per rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze dello studente o della studentessa.
3. Nel caso di cui al precedente comma 2, Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale, quale Titolare del trattamento, effettuerà il trattamento dei dati personali comunicati in sede di attivazione del Servizio Inclusione, ivi inclusi i dati particolari quali dati sanitari, esclusivamente per le finalità connesse e in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. La base giuridica del trattamento è identificata nell'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

TITOLO II – *STRUTTURA ORGANIZZATIVA*

Art. 6 – Delegato del Direttore per gli studenti con disabilità, DSA e BES

1. Il Direttore dell'Accademia, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche e integrazioni (in particolare la Legge 28 gennaio 1999, n. 17), nomina un docente "Delegato per gli studenti con disabilità, DSA e BES" (di seguito "Delegato"), con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti gli atti necessari a favorire l'inclusione delle persone con disabilità, DSA e BES nell'ambito dell'Accademia.
2. Il Delegato, in condivisione con la struttura tecnico-amministrativa del Servizio Inclusione e in accordo con la Direzione, svolge le seguenti mansioni:
 - a. in accordo e condivisione con la Direzione, e anche per il tramite della struttura tecnico-amministrativa del Servizio Inclusione, costituisce il riferimento dell'Accademia sui temi della disabilità, dei DSA e dei BES, sia verso l'interno (docenti, studenti, uffici) che verso l'esterno;

- b. in accordo e condivisione con la struttura tecnico-amministrativa del Servizio Inclusione, individua i potenziali bisogni a cui far fronte, sulla base dei dati relativi agli studenti e alle studentesse con disabilità, DSA e BES iscritte presso l'Accademia in ciascun Anno Accademico;
- c. formula proposte in merito alle iniziative da avviare per favorire la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con disabilità, DSA e BES alle attività e alla vita dell'Accademia;
- d. supporta la struttura tecnico-amministrativa del Servizio Inclusione, per quanto nelle proprie competenze, nella valutazione delle certificazioni e delle misure specifiche da adottare;
- e. esamina, insieme al Servizio Inclusione, casi o situazioni particolarmente complessi che richiedono specifici approfondimenti o interventi, se necessario portandoli all'attenzione della Direzione;
- f. promuove la cultura dell'inclusione, anche tramite iniziative informative e di sensibilizzazione sui temi di sua pertinenza rivolte a docenti, studenti, uffici, personale tecnico-amministrativo;
- g. promuove, tramite la struttura tecnico-amministrativa del Servizio Inclusione, incontri periodici con gli studenti e le studentesse che fruiscono del servizio, sia per ascoltarne l'opinione e riceverne riscontri, sia per pianificare l'eventuale modifica di procedure o la creazione di nuovi servizi;
- h. anche per il tramite della struttura tecnico-amministrativa del Servizio Inclusione e dei referenti di Corso, svolge un ruolo di mediazione tra gli studenti e le studentesse con disabilità, DSA e BES e il corpo docente dell'Accademia, supportando quest'ultimo rispetto alla conoscenza del quadro normativo di riferimento e dei diritti e bisogni degli studenti e delle studentesse.

Art. 7 – Struttura tecnico-amministrativa del Servizio Inclusione

1. L'Accademia dispone di un'apposita struttura tecnico-amministrativa del Servizio Inclusione, coordinata dalla Direzione e dal Delegato e costituita da personale con competenze specifiche in merito alla cultura dell'inclusione, al fine di mettere operativamente in pratica le linee di indirizzo dell'Accademia.
2. La struttura tecnico-amministrativa del Servizio Inclusione svolge, in accordo e condivisione con il Delegato, le seguenti funzioni:
 - a. agisce come prima interfaccia fra il sistema dell'Accademia e gli studenti e studentesse con disabilità, DSA e BES, svolgendo con essi colloqui personalizzati e/o incontri collettivi, e, se necessario, considerando anche la possibilità di coinvolgimento dei servizi territoriali di riferimento;

- b. fornisce informazioni agli studenti e alle studentesse con disabilità, DSA e BES in merito ai servizi erogati e alla mediazione con i docenti;
- c. sulla base delle proprie specialistiche competenze in merito alla cultura dell'inclusione, supporta il Delegato nelle sue funzioni;
- d. esamina dettagliatamente i singoli casi di studenti e studentesse con disabilità, DSA e BES, e sulla base delle proprie specialistiche competenze nell'ambito della cultura dell'inclusione redige l'apposita scheda personalizzata dello studente o della studentessa, contenente l'indicazione degli strumenti compensativi, delle misure dispensative, dei percorsi di potenziamento, nonché le indicazioni per l'adattamento della didattica e delle verifiche di profitto, da sottoporre al Coordinatore, al docente Tutor e ai docenti del Corso;
- e. in accordo e condivisione con il Delegato, raccorda il Servizio Inclusione con l'Ufficio Orientamento, la Segreteria Studenti, gli uffici per la mobilità internazionale, l'Ufficio Servizi al Lavoro;
- f. se preliminarmente richiesto e laddove necessario, affianca l'Ufficio Orientamento nella fase di accoglienza dello studente o della studentessa con disabilità, DSA o BES che per la prima volta si rivolge all'Accademia con l'intenzione di intraprendere un percorso di studi accademico;
- g. supporta gli studenti e le studentesse con disabilità, DSA e BES nell'acquisizione di maggiore indipendenza e autonomia nello studio;
- h. d'intesa con il Delegato e la Direzione, contribuisce al monitoraggio e all'autovalutazione della qualità dei servizi offerti, finalizzato al loro miglioramento.

Art. 8 – Referenti di Corso

- 1. Al fine di rendere più sollecita e capillare l'attività dei Servizi Inclusione, l'Accademia individua nei docenti Tutor delle diverse Scuole (che vengono nominati annualmente dalla Direzione per assolvere compiti più ampi) un ulteriore presidio di attenzione nei confronti degli studenti e delle studentesse con disabilità, DSA e BES.
- 2. In merito a tale specifica funzione, i docenti Tutor svolgono le seguenti mansioni:
 - a. in virtù della loro quotidiana familiarità con la componente studentesca, maturata in relazione alle altre funzioni a cui rispondono, si pongono in ascolto degli studenti e delle studentesse con disabilità, DSA e BES, fornendo loro informazioni di carattere generale sulla disponibilità del Servizio Inclusione e indirizzandoli verso di esso;
 - b. se necessario e laddove richiesto, supportano il Delegato e la struttura tecnico-amministrativa del Servizio Inclusione nelle loro funzioni;
 - c. se necessario e laddove richiesto, partecipano ai colloqui tra gli studenti e le studentesse con disabilità, DSA e BES e la struttura tecnico-amministrativa del Servizio Inclusione;

- d. contribuiscono, in accordo con la Direzione, il Delegato e i Coordinatori di Scuola, alla diffusione delle “Linee Guida CNUDD” presso il corpo docente.

TITOLO III – SERVIZI

Art. 9 – Presa in carico dello studente o della studentessa con disabilità, DSA, BES

1. Se intende usufruire dei servizi di cui al presente Regolamento, lo studente o la studentessa con disabilità, DSA e BES deve inviare telematicamente all’indirizzo mail segreteria.studenti@d.accademiasantagiulia.it, all’atto dell’iscrizione o in qualunque momento successivo in cui intenda iniziare ad usufruire del Servizio Inclusione:
 - a. per gli studenti e le studentesse con disabilità: certificazione di invalidità ai sensi della Legge 30 marzo 1971, n. 118, o certificazione di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (si veda l’art. 3 del presente “Regolamento”);
 - b. per gli studenti e le studentesse con DSA: certificazione attestante un disturbo specifico dell’apprendimento ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (si veda l’art. 3 del presente “Regolamento”);
 - c. per gli studenti e le studentesse con BES: documentazione attestante un bisogno educativo speciale (si veda l’art. 3 del presente “Regolamento”);
2. A seguito della ricezione della suddetta comunicazione da parte dello studente o della studentessa con disabilità, DSA e BES, il Servizio Inclusione:
 - a. verifica le certificazioni presentate;
 - b. svolge un primo colloquio conoscitivo per effettuare l’analisi dei bisogni (se non altrimenti effettuabile, anche a distanza);
 - c. per ogni utente preso in carico redige l’apposita scheda personalizzata dello studente o della studentessa, contenente l’indicazione degli strumenti compensativi, delle misure dispensative, dei percorsi di potenziamento, nonché le indicazioni per l’adattamento della didattica e delle verifiche di profitto, da sottoporre al Coordinatore, al docente Tutor e ai docenti del Corso;
 - d. cura le relazioni con i Coordinatori/Tutor dei Corsi;
 - e. indirizza lo studente o la studentessa, se richiesto e se necessario, al servizio di consulenza Bisogni Educativi Speciali (di cui all’art. 11), per un massimo di tre incontri.

Art. 10 – Ausili didattici

1. Ausili didattici, nei limiti stabiliti dalla Direzione e dal Servizio Inclusione, potranno essere individuati per rispondere ad esigenze specifiche sottoposte da studenti o studentesse con disabilità, DSA e BES.

Art. 11 – Consulenza Bisogni Educativi Speciali

1. Il servizio prevede l'offerta di un servizio di consulenza Bisogni Educativi Speciali, per un numero massimo di tre incontri, per ogni studente o studentessa con disabilità, DSA e BES.
2. Gli incontri di consulenza Bisogni Educativi Speciali si configurano come interventi brevi miranti a migliorare il livello di inclusione e lo stato di benessere percepito, individuando ed esaminando le difficoltà che possano costituire un ostacolo per il loro raggiungimento.

Art. 12 – Accessibilità degli spazi

1. L'Accademia garantisce agli studenti e alle studentesse con disabilità fisica l'accessibilità a tutti gli spazi della struttura, al fine di permettere una piena fruibilità con mobilità autonoma, e di conseguenza una piena partecipazione alle attività dell'istituzione.
2. L'Accademia non offre un servizio di assistenza *ad personam*, ma si impegna all'ascolto, all'informazione e all'eventuale rimozione degli ostacoli al processo di apprendimento e di fruizione degli spazi, delle attrezzature e dei servizi.

Il Direttore
(F.to Prof. Angelo Vigo)

Brescia, 6 Marzo 2025